COVID-19, IMPRESE E DPM 26 APRILE 2020

> A cura di Avv. Bruna Capparelli





## Covid-19, imprese e DPM 26 aprile 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del DPCM del 26 aprile contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenenti e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».





## Covid-19, imprese e DPM 26 aprile 2020

In base alle nuove disposizioni, a partire dal 4 maggio scorso riprenderanno le attività manifatturiere, l'edilizia e il commercio all'ingrosso mentre dal 18 maggio è prevista la riapertura della vendita al dettaglio. Per l'esercizio delle attività sospese, è comunque consentito lo svolgimento dei lavori in modalità smart working, che continua a essere favorito quale utile strumento di prevenzione.





## Covid-19, imprese e DPM 26 aprile 2020

Per poter esercitare la propria attività, ciascuna impresa dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel Protocollo INAIL che regolamenta le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, che è stato aggiornato rispetto alla precedente versione del 14 marzo, già analizzato nelle scorse settimane.





# Covid-19, imprese e DPM 26 aprile 2020

Tra le novità introdotte, si segnala l'obbligo di certificazione medica di "avvenuta negativizzazione" del tampone per consentire l'ingresso in azienda di lavoratori risultati positivi all'infezione da Covid-19 e il divieto di svolgere riunioni in presenza, eccezione fatta per casi eccezionali di necessità e urgenza.





Covid-19, imprese e DPM 26 aprile 2020

Nelle aree a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di infezione, dovrà essere prevista una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti lavorativi.







Covid-19, imprese e DPM 26 aprile 2020

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, fatte salve ogni altra responsabilità sanzionatoria a carico dell'ente ai sensi dell'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.

A cura di Avv. Bruna Capparelli



